



Publicato in Albo Ufficiale (n. 2470) dal 2 marzo a 19 giugno 2021

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
Affari Generali e Legali

Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali

Decreto n. 340
Protocollo n.83044
Del 2/03/2021

IL DECANO

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 recante *Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica* e successive modifiche;

VISTO l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n.168 recante *Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica* e successive modifiche;

VISTO l'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario* e successive modifiche;

VISTO l'art. 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze di cui al D.R. n. 1680 prot. N. 207006 del 30 novembre 2018;

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2015 con il quale il Prof. Luigi Dei è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Firenze per il periodo accademico 2015/2021;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 2 comma 1 lett. d) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e dell'art. 11 comma 4 del vigente Statuto d'Ateneo, la durata della carica di Rettore è prevista per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;

VISTO il Titolo II Capo I del Regolamento Generale di Ateneo di cui al D.R. n. 991 prot. n.134679 del 16 settembre 2020, che disciplina le elezioni del Rettore unitamente allo Statuto, ed in particolare l'art. 18 che prevede che la scelta della modalità di voto telematica o cartacea venga definita nel decreto di indizione su proposta del Direttore Generale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
Affari Generali e Legali

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A04814) (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020);

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che, da ultimo, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 al 30 aprile 2021 e dell'approvazione del Decreto Legge "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;*

VISTO il Decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 recante *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

VISTO il protocollo Anticontagio SARS- Cov2, aggiornato al 7 settembre 2020 adottato con Decreto del Direttore dell'Università degli Studi di Firenze n.1002/2020;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23 febbraio 2021 con la quale viene adottata la " *Disciplina straordinaria e provvisoria circa le modalità di voto per la elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze per il sessennio 2021-2027*";

PRESO ATTO della proposta del Direttore Generale di far svolgere l'elezione con modalità telematica, in modo da garantire la corretta identificazione dell'elettore, nonché la sicurezza, l'anonimato e la segretezza del voto espresso;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
Affari Generali e Legali

VISTA la nota, prot. n.52987 del 10/02/2021, inviata al MUR onde partecipare il suddetto Ministero della scelta, similmente a quella fatta in precedenza da altri atenei, quali Roma La Sapienza, Genova e Cagliari, di svolgere l'elezione per la carica di Rettore attraverso un sistema di voto elettronico a distanza;

RITENUTO, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19, di adottare una procedura telematica da svolgersi tramite l'utilizzo di una piattaforma telematica in grado di garantire la personalità, la libertà e la segretezza del voto;

PRESO ATTO che con Decreto Rettorale n. 1045, prot. n. 146675, del 29 settembre 2020 e con Decreto Rettorale n. 1393, prot. 202121, del 24 novembre 2020 stata adottata, rispettivamente, per l'elezione dei membri del Senato Accademico, e per i membri interni del Consiglio di Amministrazione, la modalità di voto da remoto, che ha permesso ad ogni avente diritto di esprimere il proprio voto dal proprio dispositivo, PC, tablet, o smartphone;

PRESO ATTO altresì che tali elezioni si sono svolte garantendo la segretezza, la certezza e l'unicità dell'espressione di voto ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento Generale d'Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1 (Indizione)

E' indetta l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze per il sessennio 2021-2027. Le operazioni di voto hanno luogo secondo il seguente calendario:

1° votazione	3 - 4 giugno 2021
eventuale 2° votazione	10 - 11 giugno 2021
eventuale votazione di ballottaggio	17 - 18 giugno 2021



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
Affari Generali e Legali

Art. 2 (Seggi elettorali)

Per la votazione è costituito un unico seggio elettorale telematico presso la sede del Rettorato, Piazza S. Marco, n. 4, sala ex Senato.

La composizione del seggio elettorale viene stabilita con successivo decreto comunicato agli interessati e pubblicato sulla pagina web dell'ateneo (<http://www.unifi.it>).

Il seggio resta aperto per le operazioni di voto:

- il primo giorno dalle ore 9,00 alle ore 19,30;
- il secondo giorno dalle ore 9,00 alle ore 14.30.

Art. 3 (Elettorato attivo)

Hanno diritto al voto:

- a) i professori di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze;
- b) i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze;
- c) i ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze;
- d) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli dei Dipartimenti e delle Scuole;
- e) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici, nel Senato e nel Consiglio di Amministrazione.
- f) il personale tecnico-amministrativo, Dirigenti, i lettori e collaboratori esperti linguistici, i cui voti saranno computati nella misura del 25% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso. E' escluso dal computo il personale di cui alla lett. e).

Gli elenchi degli elettori sono pubblicati nel sito intranet di Ateneo a cura dell'Ufficio Affari Generali dell'Università. Tali elenchi possono essere modificati o integrati fino al giorno antecedente la prima votazione, a seguito di richiesta presentata dagli elettori interessati indirizzata al Direttore Generale che decide tempestivamente sull'istanza dandone comunicazione agli interessati. Gli stessi elenchi possono essere modificati d'ufficio con riferimento a eventuali prese di servizio o cessazioni dal servizio, anche il giorno stesso della votazione.

Art. 4 (Elettorato passivo)

Sono eleggibili i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane che assicurino una permanenza in servizio per un numero di anni almeno pari alla durata del mandato.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
Affari Generali e Legali

Qualora risulti eletto un Professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento dell'eletto nell'organico dei Professori dell'Università di Firenze. Possono candidarsi anche coloro che si trovino in regime di tempo definito a condizione che contestualmente alla candidatura si impegnino per iscritto, se eletti, ad optare per il tempo pieno per l'intera durata del mandato. Per il candidato che versi nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto di Ateneo e dalla legge, la candidatura costituisce impegno ad optare per la carica di Rettore.

Il Rettore eletto dura in carica sei anni per un unico mandato non rinnovabile.

Art. 5 (Presentazione candidature)

Le candidature devono essere presentate al Decano - per il tramite dell'Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali **dal giorno 2 aprile 2021 e fino alle ore 13.00 del giorno 4 maggio 2021.**

La candidatura deve essere presentata in forma scritta unitamente alle linee programmatiche che il candidato intende perseguire nel governo dell'Università. A pena di inammissibilità ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 80 membri del corpo elettorale. Per agevolare il controllo della autenticità delle firme a ogni candidatura sono allegati, in fotocopia, i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori. Ogni sottoscrittore può sottoscrivere una sola candidatura. La candidatura deve, altresì, essere accompagnata dalle dichiarazioni di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del Codice Etico.

L'Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 7 del Regolamento Generale di Ateneo, proponendo eventuali esclusioni alla Commissione Elettorale Centrale.

Il plico contenente la documentazione di cui sopra deve essere indirizzato al Decano dei Professori Ordinari - Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze; sulla busta deve essere indicata la dicitura "Contiene candidatura per elezione del Rettore" e deve pervenire, entro i termini previsti, secondo una delle seguenti modalità:

- con consegna a mano, presso Università degli Studi di Firenze – Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali- Via G. Capponi, 7 - Firenze, nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In questo caso, la candidatura, le relative linee programmatiche e le dichiarazioni di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del Codice Etico devono essere sottoscritte con firma autografa e la data di ricezione presso l'Ateneo è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale dell'Ateneo addetto al ricevimento;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC **personale**, una e-mail all'indirizzo ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it. L'invio tramite PEC deve contenere: la scansione della candidatura, delle relative linee programmatiche e delle dichiarazioni di cui



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
Affari Generali e Legali

all'art. 4 comma 2 lett. b) del Codice Etico, sottoscritte dal titolare della PEC, nonchè le sottoscrizioni a sostegno della candidatura accompagnate dalle scansioni dei documenti di riconoscimento dei sottoscrittori, in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità del candidato, in alternativa la candidatura, le linee programmatiche, e le dichiarazioni di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del Codice Etico, possono essere sottoscritte digitalmente dal candidato con firma digitale certificata da soggetto iscritto all'apposito elenco tenuto dal CNIPA.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Fuori dalle ipotesi di invio della domanda a mezzo PEC, nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni relative alla procedura elettorale e ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità di gestione del presente procedimento.

Art. 6 (Ammissione delle candidature e loro pubblicazione)

L'Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali verifica la sussistenza delle condizioni previste dal precedente art. 5, proponendo eventuali esclusioni alla Commissione elettorale, che decide tempestivamente. Entro due giorni dalla comunicazione i candidati esclusi possono presentare reclamo scritto alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale decide entro tre giorni successivi alla presentazione del reclamo, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Amministrativo, che deve pronunciarsi entro due giorni dalla richiesta di parere. La Commissione elettorale dà immediata comunicazione della decisione agli interessati.

Il Decano provvede a rendere note le candidature ammesse, le linee programmatiche e le dichiarazioni di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del Codice Etico. Tali documenti sono resi noti al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti facenti parte del corpo elettorale e agli organi di informazione locali. La pubblicazione avviene immediatamente dopo il termine di scadenza di presentazione delle candidature, utilizzando il sito web dell'Ateneo, e a ciascun elettore verrà data notizia via e-mail del relativo link (<http://www.unifi.it>).

Art. 7 (Quorum di validità delle votazioni)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
Affari Generali e Legali

Per la validità delle prime due votazioni è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli appartenenti alla categoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), nella misura del 25%. Il voto del restante personale, compreso quello di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) è computato per intero. In caso di mancato raggiungimento del quorum di partecipazione il Decano indice nuove elezioni.

Nelle due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso di mancato raggiungimento del quorum funzionale si procede con il ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' valida la votazione di ballottaggio se si raggiunge il quorum partecipativo di un terzo degli aventi diritto. In caso contrario il Decano indice nuovamente le elezioni. Raggiunto il quorum è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo e in caso di parità il più anziano di età.

Nel caso in cui siano raggiunti i quorum partecipativi nelle prime due votazioni e si presenti alla terza votazione un solo candidato, non si può procedere con il ballottaggio e sono richiesti gli stessi quorum, partecipativo e deliberativo, delle prime due votazioni. In mancanza di elezione del Rettore dopo questa terza votazione, il Decano procede ad indire nuove elezioni.

Al Decano spetta la proclamazione dell'eletto.

Art. 8 (Modalità di voto)

Per la elezione viene adottata, quale modalità di voto, una procedura telematica con espressione del voto a distanza.

La procedura telematica si svolgerà tramite l'utilizzo di una piattaforma telematica in grado di garantire la segretezza, la certezza e l'unicità dell'espressione di voto. L'accesso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet. L'elettore potrà accedere al sistema con le proprie credenziali, personali e segrete, ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto. La procedura al termine della votazione restituisce in tempo reale i risultati della procedura, sia in relazione ai votanti, sia in relazione ai candidati

Ogni elettore è titolare in via esclusiva delle credenziali di voto che gli sono attribuite e che non potrà cedere, né comunicare in alcun modo ad altri soggetti, rimanendo responsabile direttamente della loro conservazione e del loro utilizzo, assumendosi *ogni responsabilità civile e penale ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio delle stesse.*

In considerazione delle eccezionali modalità di voto da remoto, l'elettore, durante tutta la fase di espressione del voto attraverso l'accesso alla piattaforma online, assicurerà che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, a pena di nullità dell'operazione effettuata e delle richiamate responsabilità.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
Affari Generali e Legali

Le modalità di accesso alla piattaforma online e di espressione della preferenza sono indicate con successivo Decreto del Decano.

La Commissione Elettorale Centrale, provvederà a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all'Ufficio Elettorale.

Art. 9 (Esiti votazione)

La Commissione Elettorale Centrale al termine di ciascuna votazione verifica i verbali del seggio, accerta il numero dei votanti desunto dai registri degli elettori, dai report del sistema di voto elettronico, accertando altresì il raggiungimento o meno dei quorum.

Il sistema elettronico fornisce al seggio i dati relativi alla votazione; presso tale seggio, alla presenza della Commissione Elettorale Centrale, si procede allo scrutinio, che decifrando le schede contenute nell'urna virtuale produce le preferenze ricevute da ogni candidato e le schede bianche. La Commissione comunica l'esito delle operazioni di voto al Decano che o provvede alla proclamazione del vincitore o dà avvio alla ulteriore votazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, dandone tempestiva informazione sul sito web dell'Ateneo (<http://www.unifi.it>).

Tutto il materiale elettorale della Commissione di Seggio e della Commissione Elettorale Centrale deve pervenire all'Ufficio Affari Generali che lo conserva per l'intera durata del mandato del Rettore eletto.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno dall'Aula ex Senato del Rettorato, piazza San Marco n. 4 Firenze e ne verrà garantita la massima pubblicità.

Lo scrutinio elettronico è effettuato secondo le modalità e le ponderazioni previste nel Regolamento Generale di Ateneo e nel presente atto.

Art. 10 (Ricorsi)

Salvo quanto previsto per il reclamo di cui all'art. 6 comma 1, relativamente alle esclusioni delle candidature, la Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati dal Decano ed ogni altro ricorso proposto relativamente al procedimento elettorale.

Il ricorso deve essere presentato a pena di decadenza, e con le stesse modalità previste per la presentazione della candidatura di cui al precedente art. 5, entro tre giorni dalla conclusione della fase del procedimento elettorale a cui si riferisce, all'Ufficio Affari Generali dell'Università. La



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
Affari Generali e Legali

Commissione, previo parere del Comitato Tecnico Amministrativo, si pronuncia entro i sette giorni successivi e dopo aver ascoltato il primo firmatario del ricorso a cui si dovrà comunicare l'esito dello stesso.

Art. 11 (Pubblicità e responsabile del procedimento)

Il presente decreto è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo, oltre che in una pagina web dedicata alle elezioni del Rettore e sui siti web delle Scuole e dei Dipartimenti. Il presente atto vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto previste.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Massimo Benedetti – Dirigente Area Affari Generali e Legali dell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 12 (rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in relazione alle operazioni di voto per l'elezione del Rettore, si rinvia alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo e, per le sole modalità di espressione del diritto di voto, della Disciplina straordinaria e provvisoria circa le modalità di voto per la elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze per il sessennio 2021-2027.

Firenze, 2 marzo 2021

F.to Il Decano
(Prof. *Paolo Cappellini*)